

ACCORDO QUADRO

tra


La **ERRENDI S.R.L.**, nel seguito chiamata "ERRENDI" o "Società", con sede in Palermo, Via dei Nebrodi n.64, C.A.P. 90146, (Codice Fiscale 06834050822, Partita IVA 06834050822), in persona del Dott. Francesco Paolo Trapani, nato a Palermo (PA), il 17/04/1966, nella sua qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Unico, domiciliato per la carica in Palermo, Via dei Nebrodi n.64, Tel. 0917741923, email. trapani@errendi.com, Pec. errendi@pec.it, autorizzato alla stipula del presente atto dai poteri conferiti in statuto

e

il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione (SPPEFF) dell'Università degli Studi di Palermo, nel seguito chiamato "**Dipartimento SPPEFF**", con sede in Palermo, Viale delle Scienze, CAP 90128, Edificio 15 (Codice Fiscale: 80023730825, Partita IVA: 00605880822), in persona del Prof. Antonino Bianco nato a San Cataldo il 17/04/1980, nella sua qualità di Direttore pro tempore del Dipartimento, domiciliato per la carica presso il citato Dipartimento, sito in Palermo, viale delle Scienze, CAP 90128, Edificio 15; Tel. (+39) 091 23896910, email. antonino.bianco@unipa.it, pec. dipartimento.sppeff@cert.unipa.it, e autorizzato a stipulare il presente atto di seguito denominate singolarmente "Parte" e congiuntamente "Le Parti"

Premesso

- che l'Università degli Studi di Palermo, anche per il tramite delle proprie



strutture dipartimentali, ai sensi dell'art.9, comma 1 del proprio Statuto, emanato con decreto rettorale n. 2589 del 03/06/2022, nell'ambito della propria autonomia universitaria e delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente e nei limiti del proprio Statuto e dei propri regolamenti, promuove, favorisce e sviluppa ogni forma di scambio culturale, di esperienza didattica e scientifica, con altri enti e istituzioni, universitarie e non, siano esse pubbliche o private, italiane o estere; incentiva rapporti di collaborazione, per scopi di comune interesse, con soggetti pubblici e privati, in Italia e all'estero, che siano utili al perseguimento delle finalità pubbliche della didattica e della ricerca; svolge attività di formazione, ricerca, collaborazione, consulenza e servizio, per conto o a favore di soggetti pubblici o privati;

- che il Dipartimento SPPEFF dell'Università degli Studi di Palermo nell'ambito della propria attività istituzionale, coerentemente con le sue finalità e con il suo Statuto, è interessato ad avviare nuove collaborazioni e a potenziare quelle già esistenti con enti pubblici e privati e con società che operano nel campo della ricerca e della formazione, per cui mette a disposizione le proprie risorse e competenze per instaurare rapporti di collaborazione con altri soggetti, per la valorizzazione della ricerca ed il trasferimento tecnologico, per la crescita e lo sviluppo del territorio, per la condivisione delle competenze con ricadute positive per la collettività nel suo complesso;
- che la Società, coerentemente con il suo Statuto, svolge attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e più specificatamente: project management, implemen-



tazione di sistemi di controllo di gestione, valutazione di aziende, studi per l'ottimizzazione delle risorse produttive con particolare attenzione all'innovazione tecnologica, consulenza organizzativa per la gestione di processi innovativi e di ricerca e sviluppo nelle pmi.

- che la Società è interessata alle attività di ricerca che il Dipartimento SPPEFF svolge in merito alle tematiche di: Innovazione, Sviluppo Tecnologico, Formazione, Risparmio Energetico, Soluzioni tecnologiche avanzate, per cui intende collaborare con il Dipartimento al fine di promuovere sinergie tra le due istituzioni, condividere conoscenze e esperienze, e sviluppare progetti congiunti per favorire l'implementazione di soluzioni innovative;
- che il Dipartimento SPPEFF è particolarmente interessato a partecipare ad iniziative che hanno l'obiettivo di sviluppare delle collaborazioni sulle tematiche sopra menzionate;
- che la Società ed il Dipartimento possiedono consolidate conoscenze e competenze nei settori di loro competenza;
- che la presente collaborazione potrà consentire il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico su tematiche che vedono un coinvolgimento istituzionale delle Parti;
- le Parti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare un'efficace collaborazione per realizzare attività su temi di interesse comune, mediante l'utilizzo delle rispettive risorse intellettuali e tecnico-strumentali al fine di ottimizzare sinergicamente i risultati prefissati regolando tali rapporti di collaborazione attraverso la stipula del presente Accordo quadro;



- occorre disciplinare le modalità di raccordo tra il Dipartimento e la Società nell'ottica di avviare un'azione sinergica in materia di innovazione tecnologica e organizzativa in coerenza con le rispettive mission e prerogative istituzionali;

Tutto ciò premesso

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2 – Oggetto e Finalità

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi ruoli, compiti e funzioni attribuiti per legge e dei rispettivi fini istituzionali, intendono cooperare per l'individuazione di iniziative finalizzate allo svolgimento di attività rientranti nei temi di interesse comune.

Il presente Accordo ha per oggetto lo svolgimento di attività condotte in collaborazione tra la Società e il Dipartimento, finalizzate alla ricerca, allo sviluppo sperimentale ed al trasferimento tecnologico. In particolare, i temi su cui sarà indirizzata la collaborazione vertono sui seguenti ambiti di interesse:

- Ricerca e Innovazione;
- Analisi dello stato dell'arte in merito a specifiche iniziative di ricerca e sviluppo;
- Sviluppo Tecnologico;
- Formazione;
- Soluzioni tecnologiche avanzate.



[Handwritten signature]

Con la stipula del presente atto le Parti intendono porre in essere un rapporto di collaborazione al fine di condividere conoscenze e esperienze, e sviluppare progetti congiunti per favorire l'implementazione di soluzioni innovative.

Art. 3 - Svolgimento delle attività e Referenti scientifici

Per l'attuazione di specifiche iniziative e per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo che precede le Parti stipuleranno apposite convenzioni attuative che prevedranno la messa a disposizione di opportune risorse finanziarie, umane e strumentali. Tali convenzioni potranno coinvolgere anche altri soggetti con competenze scientifiche e tecniche complementari.

Le Parti concordano che le modalità e le forme di collaborazione che si attueranno per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, saranno dettagliatamente disciplinate nelle convenzioni attuative sopra citate le quali dovranno fare espressa menzione al presente Accordo quadro, previa approvazione delle Parti ai sensi dei rispettivi statuti, regolamenti e della normativa vigente.

Tali convenzioni attuative dovranno definire, nello specifico, le attività, le forme di collaborazione, le modalità e i tempi di realizzazione della collaborazione, le risorse dedicate al perseguimento degli obiettivi prefissati e le disposizioni in merito alla proprietà intellettuale dei risultati eventualmente conseguiti con lo svolgimento delle attività. Per quanto non disciplinato nelle citate convenzioni si dovrà rinviare al presente Accordo quadro.

Vengono, inoltre, nominati i seguenti Referenti per l'attuazione del presente rapporto di collaborazione:

- per il Dipartimento, la Professoressa Agata Maltese
- per la Società, il Dott. Francesco Paolo Trapani.



Ag 5/11

Art. 4 - Durata dell'accordo

Il presente Accordo avrà una durata pari a 30 mesi decorrenti dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale, ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". È espressamente esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

La scadenza naturale potrà essere prorogata sulla base di un accordo sottoscritto dalle Parti che dovrà essere perfezionato mediante scambio di volontà manifestata con una comunicazione a mezzo PEC entro 7 giorni antecedenti la scadenza del presente atto.

È fatto in ogni caso salvo il diritto di ciascuna Parte di recedere dallo stesso, per qualsivoglia motivo ed a proprio insindacabile giudizio, con un preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

Le Parti convengono che il recesso o la risoluzione consensuale avranno effetto solo per l'avvenire e non incideranno sulla parte del rapporto già eseguita o ancora in esecuzione.

Art. 5 – Oneri della collaborazione scientifica

Salvo quanto diversamente previsto dalle convenzioni attuative di cui all'art.3, dall'esecuzione delle attività indicate all'art. 2 del presente Accordo non potrà discendere alcun onere di natura economico-finanziaria per le Parti sopra rappresentate.

Art. 6 – Riservatezza, Proprietà Intellettuale e Pubblicazioni

Ciascuna Parte si impegna a garantire, per sé e per il proprio personale e per i soggetti alla medesima afferenti, la massima riservatezza riguardo alle informazioni sui dati, i metodi di analisi, le ricerche, ecc., di cui venga a conoscer-



mg 6/11

za nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui all'art. 2 e che vengano qualificate per iscritto come confidenziali o riservate. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'attività svolta, di cui dovessero venire a conoscenza in forza del presente atto.

Ciascuna delle Parti resta proprietaria delle conoscenze di cui dispone che sono state sviluppate o acquisite indipendentemente dallo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo quadro.

La proprietà intellettuale dei risultati eventualmente conseguiti nel corso delle attività sarà delle Parti sopra rappresentate sulla base dell'apporto fornito da ciascuna al loro conseguimento.

Il regime dei diritti di sfruttamento industriale condiviso dalle Parti sarà oggetto di separate e specifiche convenzioni attuative.

I risultati delle attività svolte in esecuzione del presente Accordo Quadro potranno essere oggetto di pubblicazioni previo consenso scritto di entrambe le Parti che ne concorderanno le modalità e senza pregiudizio per eventuali interessi connessi alla tutela dei risultati stessi.

Art. 7 – Uso segni distintivi delle Parti

I segni distintivi delle Parti potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alle attività comuni oggetto del presente Accordo. La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), sono fatti salvi eventuali diversi accordi in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite.



Handwritten signature in blue ink, possibly reading '7/11'.

Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare il nome e/o il logo dell'altra Parte in assenza di previa autorizzazione per finalità diverse da quelle oggetto del rapporto in essere, fatti salvi specifici accordi fra le Parti che prevedano le forme di comunicazione, pubblicizzazione delle iniziative, oggetto del rapporto, senza snaturarne i limiti dei contenuti con espressa prescrizione che l'eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione e che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea né in via definitiva, all'altra Parte.

Art.8 - Copertura assicurativa

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo quadro, la sede dell'altra Parte.

Art. 9 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale del Dipartimento e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello della Società che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture della Società e dell'Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le Parti concordano, ai sensi dell'art.10 del già citato decreto n.363/98, che quando il personale delle due Parti si recherà presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicurerà al suddetto personale, esclusivamente



Handwritten signature in blue ink, dated 8/11.

per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

Il personale universitario ed i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale della Società, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

Ciascuna Parte provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 ("Regolamento generale sulla protezione dei dati – GDPR") e sue ss.mm. e ii..

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), entrambe le Parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le finalità connesse al rapporto, oggetto del presente Accordo, e per l'esecuzione di tutte le attività connesse all'attuazione dello stesso.

Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati di cui agli artt. 13-22 del Regolamento UE 679/2016.



Ciascuna Parte si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'altra Parte unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

Art. 11 – Rinvio e Controversie

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alla normativa vigente.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa derivare dal presente Accordo. Nel caso in cui tale definizione amichevole non possa essere raggiunta, ogni eventuale vertenza che sorgesse fra le Parti relativamente alla validità, interpretazione od esecuzione dell'Accordo sarà di competenza esclusiva del Foro di Palermo.

Art. 12 – Codice Etico e di Comportamento

La Società dichiara di aver preso visione, di conoscere ed accettare il Codice Etico e di Comportamento adottato dall'Università degli Studi di Palermo e si impegna a rispettarne le disposizioni e a garantire il rispetto delle stesse da parte del personale coinvolto a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle attività oggetto del presente rapporto.

La Società dichiara di essere a conoscenza che il Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi di Palermo è consultabile sul sito istituzionale di Ateneo (www.unipa.it/Statuto-e-codici-di-Ateneo/).

Art. 13 – Modifiche e Comunicazioni

Qualsiasi richiesta di modifica o comunicazione relativa alle disposizioni contenute nel presente Accordo dovrà essere eseguita per iscritto e dovrà essere inviata all'altra Parte ai seguenti indirizzi al fine di comprovarne l'avvenuta ricezione:

- per il Dipartimento: PEC: [dipartimento.sppf\(at\)cert.unipa.it](mailto:dipartimento.sppf(at)cert.unipa.it)



E-MAIL: dipartimento.sppeff(at)unipa.it

- Per la Società:

PEC: errendi@pec.it,

E-MAIL: trapani@errendi.com,

Art. 14 - Sottoscrizione

Il presente atto è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Tutte le spese per l'eventuale registrazione saranno a carico della Parte che dovesse richiederla.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82,

Per il **Dipartimento SPPEFF**

Per la **Società Errendi S.R.L.**

Il **Direttore del Dipartimento**

Il **Legale Rappresentante**

Prof. Antonino Bianco

Dott. Francesco Paolo Trapani



07/03/2025

